

# Raccolta dei funghi epigei nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità REGIONE MARCHE

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 agosto 1993, n. 352. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI .....	2
AUTORIZZAZIONI IN DEROGA .....	4
LIMITI MASSIMI CONSENTITI .....	5
COMPORAMENTI.....	6
DIVIETI .....	7
LIMITAZIONI TEMPORALI .....	7
AUTORIZZAZIONI SPECIALI.....	7
CORSI E INIZIATIVE CULTURALI .....	8
VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI .....	9
Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. ....	10
Immagini di funghi di cui all' Art. 10. Limiti, modalità di raccolta e divieti .....	16
Mappa dei Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette nelle Marche .....	17

## AUTORIZZAZIONI E AGEVOLAZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 2. Discipline regionali</b></p> <p>1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.</p> <p>3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.</p>	<p><b>Art. 2. Ambiti di raccolta</b></p> <p>2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi conducono.</p> <p><b>Art. 4. Abilitazione</b></p> <p>1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'art. 7 (Corsi formativi) e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'art. 5 (Permesso di raccolta).</p> <p>2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.</p> <p>3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi.</p> <p><b>4-bis.</b> L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati.</p> <p><b>Art. 5. Permesso di raccolta</b></p> <p>1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;</li><li>b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;</li><li>c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;</li><li>d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti.</li></ul> <p><b>1-bis.</b> Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.</p>

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 4 (Abilitazione).

4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

5. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.

6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'art. 2 (Ambiti di raccolta), comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

#### **Art. 8. Utilizzo delle risorse**

3. Le risorse sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 (discipline regionali) della legge n. 352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4. Parte delle risorse possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

## AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 3. Norme sulle autorizzazioni in deroga</b></p> <p>1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.</p> <p>2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.</p>	<p><b>Art. 3. Esercizio della raccolta</b></p> <p>2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.</p> <p>3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:</p> <p>a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del DM 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo);</p> <p>b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'art. 4 (Deroghe ai limiti e divieti di raccolta dei funghi) della LR 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi);</p> <p>c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'art. 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 (Abilitazione), il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.</p> <p><b>Art. 9. Disposizioni particolari per le zone montane</b></p> <p>1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:</p> <p>a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;</p> <p>b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.</p> <p>2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.</p> <p>3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'art. 2 (discipline regionali), comma 3, della legge n. 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio</p>

ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'art. 5 (Permesso di raccolta).

## LIMITI MASSIMI CONSENTITI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 4. Norme sui limiti massimi consentiti</b></p> <p>1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.</p> <p>2. Le regioni vietano la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle <i>province</i>, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 3. Esercizio della raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'art. 4 (Abilitazione) e munite dell'attestato di pagamento di cui all'art. 5 (Permesso di raccolta).</p> <p><b>Art. 10. Limiti, modalità di raccolta e divieti</b></p> <p>1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'art. 11 (Commercializzazione).</p> <p>2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.</p> <p>4. È vietata la raccolta dell'<i>Amanita caesarea</i> allo stato di ovolo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.</p>

## COMPORAMENTI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 5. Norme sui comportamenti</b></p> <p>1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.</p> <p>3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.</p> <p>4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.</p> <p>5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.</p>	<p><b>Art. 2. Ambiti di raccolta</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.</p> <p><b>Art. 10. Limiti, modalità di raccolta e divieti</b></p> <p>3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.</p> <p>5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.</p> <p>6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.</p>

## DIVIETI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 6. Norme sui divieti</b></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:</p> <p>a) nelle riserve naturali integrali;</p> <p>b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;</p> <p>c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;</p> <p>d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.</p> <p>2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.</p>	<p><b>Art. 2. Ambiti di raccolta</b></p> <p>4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.</p>

## LIMITAZIONI TEMPORALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 7. Norme sulle limitazioni temporali</b></p> <p>1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.</p> <p>2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.</p>	<p><b>Art. 2. Ambiti di raccolta</b></p> <p>5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.</p>

## AUTORIZZAZIONI SPECIALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 8. Norme sulle autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.</p>	<p><b>Art. 6. Autorizzazioni speciali</b></p> <p>1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.</p>

## CORSI E INIZIATIVE CULTURALI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 10. Norme sui corsi e sulle iniziative culturali</b></p> <p>1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</p>	<p><b>Art. 7. Corsi formativi</b></p> <p>1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.</p> <p>2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'art. 4 (Abilitazione).</p> <p><b>Allegato A. Elenco delle più comuni specie velenose (art. 7)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Amanita phalloides</i></li><li>2) <i>Amanita phalloides</i> var. <i>alba</i></li><li>3) <i>Amanita verna</i></li><li>4) <i>Amanita virosa</i></li><li>5) <i>Cortinarius orellanus</i> e suo gruppo</li><li>6) <i>Galerina marginata</i></li><li>7) <i>Gyromitra esculenta</i></li><li>8) <i>Lepiota helveola</i> e suo gruppo</li><li>9) <i>Tricholoma equestre</i></li></ol> <p><b>Allegato B. Elenco delle più comuni specie tossiche (art. 7)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Amanita pantherina</i></li><li>2) <i>Amanita muscaria</i></li><li>2-bis) <i>Amanita proxima</i></li><li>3) <i>Boletus satanas</i></li><li>4) <i>Boletus lupinus</i></li><li>5) <i>Clitocybe dealbata</i> e suo gruppo</li><li>6) <i>Entoloma sinuatum</i> (= <i>Entoloma lividum</i>)</li><li>7) <i>Hebeloma sinapizans</i></li><li>8) <i>Lactarius piperatus</i> e tutti quelli a lattice bianco e pepato</li><li>9) <i>Lepiota cristata</i></li><li>10) <i>Mycena pura</i></li><li>11) <i>Omphalotus olearius</i></li><li>12) <i>Paxillus involutus</i></li><li>13) <i>Russula luteotacta</i> e tutte quelle a sapore acre</li><li>14) <i>Tricholoma filamentosum</i></li><li>15) <i>Tricholoma pardinum</i></li><li>16) <i>Tricholoma sciodes</i></li><li>17) <i>Tricholoma virgatum</i></li><li>18) <i>Tricholoma bresadolanium</i></li><li>19) <i>Tricholoma sulphureum</i></li><li>20) <i>Hypholoma fasciculare</i></li><li>21) <i>Hypholoma sublateritium</i></li><li>22) <i>Agaricus xanthoderma</i> e suo gruppo</li><li>23) <i>Ramaria formosa</i></li><li>24) <i>Ramaria pallida</i></li><li>25) <i>Inocybe fastigiata</i> (= <i>Inocybe rimosa</i>)</li></ol>

## Art. 8. Utilizzo delle risorse

2. Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'art. 5 (Permesso di raccolta) sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'art. 7 (Corsi formativi), nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.

## VIGILANZA, VIOLAZIONI E SANZIONI

Legge 23 agosto 1993, n. 352	Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17
<p><b>Art. 13. Norme sulle violazioni e sulle sanzioni</b></p> <p>1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.</p> <p>2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.</p>	<p><b>Art. 13. Vigilanza</b></p> <p>1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'art. 11 (Vigilanza) del D.P.R. n. 376/1995 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica).</p> <p><b>Art. 14. Sanzioni amministrative</b></p> <p>1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:</p> <p><b>a)</b> coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 4 (Abilitazione) sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;</p> <p><b>b)</b> coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'art. 5 (Permesso di raccolta) sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'art. 5 (Permesso di raccolta);</p> <p><b>c)</b> in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla LR 33/1998 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).</p>

## **Legge regionale 25 luglio 2001, n. 17. Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati.**

*Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale*

### **Art. 1. Esercizio delle funzioni amministrative**

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

### **Art. 2. Ambiti di raccolta**

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.

2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.

5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

### **Art. 3. Esercizio della raccolta**

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.

2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:

a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;

b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34;

c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

#### **Art. 4. Abilitazione**

**1** (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5.

**2.** L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.

**3.** Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**4** (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi.

**4-bis** (*comma introdotto dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati.

#### **Art. 5. Permesso di raccolta**

**1** (*comma così sostituito dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
- b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
- c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
- d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti.

**1-bis** (*comma introdotto dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.

**2.** Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

**3** (*comma abrogato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*).

**4** (*comma così sostituito dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

**5** (*comma così sostituito dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.

**6.** Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

#### **Art. 6. Autorizzazioni speciali**

**1.** Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

## **Art. 7. Corsi formativi**

1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.

2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

## **Art. 8. Utilizzo delle risorse**

1 (*comma abrogato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*)

2 (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.

3 (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Le risorse sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge n. 352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4 (*comma così modificato dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31*). Parte delle risorse possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

## **Art. 9. Disposizioni particolari per le zone montane**

1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.

2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

## **Art. 10. Limiti, modalità di raccolta e divieti**

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concreescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. È vietata la raccolta dell'***Amanita caesarea*** allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

## **Art. 11. Commercializzazione**

*(omissis)*

## **Art. 12. Controllo sanitario**

*(omissis)*

## **Art. 13. Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 19 luglio 1992, n. 29.

## **Art. 14. Sanzioni amministrative**

*(articolo così dalla LR 22 dicembre 2009, n. 31)*

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

**a)** coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

**b)** coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;

**c)** in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla l.r. 33/1998.

## **Art. 15. Modificazioni alla L.R. n. 34/1987**

1 (*sostituisce il titolo della LR 6 ottobre 1987, n. 34*)

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della L.R. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi".

## **Art. 16. Norme transitorie**

1 (*comma così sostituito dalla LR 6 novembre 2002, n. 21*). I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. n. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale (26).

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla legge n. 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 17. Abrogazioni**

1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987 sono abrogati.

### **Allegato A. Elenco delle più comuni specie velenose (articolo 7)**

- 1) *Amanita phalloides*
- 2) *Amanita phalloides* var. *alba*
- 3) *Amanita verna*
- 4) *Amanita virosa*
- 5) *Cortinarius orellanus* e suo gruppo
- 6) *Galerina marginata*
- 7) *Gyromitra esculenta*
- 8) *Lepiota helveola* e suo gruppo
- 9) (*numero introdotto dalla LR 6 novembre 2002, n. 21*) *Tricholoma equestre*

### **Allegato B. Elenco delle più comuni specie tossiche (articolo 7)**

- 1) *Amanita pantherina*
- 2) *Amanita muscaria*
- 2-bis) (*numero introdotto dalla LR 6 novembre 2002, n. 21*) *Amanita proxima*
- 3) *Boletus satanas*
- 4) *Boletus lupinus*
- 5) *Clitocybe dealbata* e suo gruppo
- 6) *Entoloma sinuatum* (= *Entoloma lividum*)
- 7) *Hebeloma sinapizans*
- 8) *Lactarius piperatus* e tutti quelli a lattice bianco e pepato
- 9) *Lepiota cristata*
- 10) *Mycena pura*
- 11) *Omphalotus olearius*
- 12) *Paxillus involutus*
- 13) *Russula luteotacta* e tutte quelle a sapore acre
- 14) *Tricholoma filamentosum*
- 15) *Tricholoma pardinum*
- 16) *Tricholoma sciodes*
- 17) *Tricholoma virgatum*
- 18) *Tricholoma bresadolatum*
- 19) *Tricholoma sulphureum*
- 20) *Hypholoma fasciculare*
- 21) *Hypholoma sublateritium*
- 22) *Agaricus xanthoderma* e suo gruppo
- 23) *Ramaria formosa*
- 24) *Ramaria pallida*
- 25) *Inocybe fastigiata* (= *Inocybe rimosa*)

**Allegato C. Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo 11)**

(omissis)

**Normativa recante modifiche e/o integrazioni**

**Legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31.** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010).

**Legge regionale 6 novembre 2002, n. 21.** Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati".

**Immagini di funghi di cui all' Art. 10. Limiti, modalità di raccolta e divieti**


***Amanita caesarea* (Scop.) Pers.**



Foto: Archivio AMB

Fonte: Siniscalco C., Bianco P.M., Parrettini G.L., Floccia F., Campana L., Jacomini C., (Eds.), 2014. **Abbinamento dei macromiceti italiani ai sistemi di classificazione degli habitat. Prima correlazione tra specie fungine, habitat e coperture del suolo sul territorio nazionale.** [ISPRA, Manuali e Linee Guida 119/2014.](#)

## Mapa dei Parchi, Riserve ed altre Aree Naturali Protette nelle Marche <sup>1</sup>



### Riserve naturali integrali <sup>2</sup>

	Superficie
Riserva naturale Montagna di Torricchio	325,33 ha

### Parchi nazionali <sup>3</sup>

	Superficie	Province
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	148.935,00 ha	AP, AQ, PE, RI, TE
Parco Nazionale dei Monti Sibillini	71.437,00 ha	AP, FM, MC, PG

### Riserve statali protette <sup>4</sup>

	Superficie	Province
Riserva naturale statale Abbadia di Fiastra	1.800,00 ha	MC
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo	3.607,00 ha	PU
Riserva Statale Montagna di Torricchio (Oasi Affiliata WWF)	317,12 ha	MC

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.parks.it/mappe/ap.php>

<sup>2</sup> Fonte: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette. 5° Aggiornamento 2003; [http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco\\_ap\\_2003.pdf](http://www.parks.it/ministero.ambiente/elenco_ap_2003.pdf)

<sup>3</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PN/index.php>

<sup>4</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RS/index.php>

### Parchi naturali regionali <sup>5</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Parco del Conero</b>	6.011,00 ha	AN
<b>Parco naturale regionale Gola della Rossa e di Frasassi</b>	10.026,00 ha	AN
<b>Parco Naturale del Monte San Bartolo</b>	1.596,33 ha	PU

### Riserve naturali regionali <sup>6</sup>

	<b>Superficie</b>	<b>Province</b>
<b>Riserva Naturale Oasi WWF Ripa Bianca di Jesi</b>	310,00 ha	AN
<b>Riserva Naturale Regionale Sentina</b>	174,33 ha	AP
<b>Riserva naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaieto</b>	1.452,00 ha	MC



<sup>5</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/PR/index.php>

<sup>6</sup> Fonte: <http://www.parks.it/indice/RR/index.php>